

Tribunale di Torino, I Sez. Civile, 10.06.2022, giudice dott. Edoardo Di Capua

SINTESI: In una controversia avente oggetto la restituzione di macchinari, non avendo la parte convenuta aderito alla proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., all'udienza il Giudice Istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle rispettive note scritte e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino alla successiva udienza, disponeva la mediazione delegata *ex officio iudicis*

prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La mediazione delegata, come è noto, può essere applicabile a tutte le controversie, purché vertano su diritti disponibili e non solo a

quelle oggetto di mediazione obbligatoria (si vedano: Tribunale Milano, 14 ottobre 2015; Tribunale Milano, 29 ottobre 2013) e pendenti (si veda Tribunale Brescia, 28 novembre 2013).

La parte onerata aveva presentato domanda di mediazione presso un organismo con sede a Milano invece che a Torino. **Il giudice di Torino ha pertanto dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente**

La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto sul successivo giudizio o, in caso di mediazione delegata, su quello in corso (si veda Tribunale Foggia, 19 luglio 2021 n. 1831).

La competenza territoriale

prevista dall'art. 4, comma 1, Dlgs. 28/2010,

è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo

(si vedano: Tribunale Foggia, 19 luglio 2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli, 14 marzo 2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribunale Milano, 26 febbraio 2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015. Le spese processuali del presente giudizio vengono compensate tra le parti.

PS: RICORDIAMO CHE SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI MEDIATORI, POSSIBILMENTE CON LAUREA QUINQUENNALE PER LE NUOVE MATERIE CHE ENTRANO IN MEDIAZIONE CON LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA QUI RIPORTATE, Le Lauree per queste Materie più Benvenute, possono variare da Giurisprudenza, a Ingegneria, Architettura, e in Particolare Economia, possibilmente commercialisti e Consulenti del Lavoro e Dr. Geometri, Sociologi, MA IN PARTICOLARE AVVOCATI ONESTI E CHE LO FANNO X MESTIERE!!!! Di Sotto le Materie nuove:

La competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti con domanda congiunta;

Scritto da Administrator

Lunedì 03 Ottobre 2022 00:40 - Ultimo aggiornamento Domenica 09 Ottobre 2022 00:56

- **associazione in partecipazione**
- **consorzio**
- **franchising**
- **contratti d'opera, di rete, di somministrazione**
- **società di persone e subfornitura PER INFO SCRIVERE A presidenza@omci.org**

INFINE ANCHE SE NON DOVREI PIU' SCRIVERLO, SI RICORDA CHE LE INDENNITÀ VANNO PAGATE SUBITO AL TERMINE DELL'ULTIMA SEDUTA, ANCHE SE CI SONO DEI PROGETTI DA FINIRE O ALTRO, NON RIGUARDA LA MEDIAZIONE SE CONCILIATA QUINDI DOVETE RISPETTARE IL PROTOCOLLO DELLA MEDIAZIONE, CHE DICE PROPRIO DI PAGARE SUBITO O IL GIORNO SUCCESSIVO, SALVO IL PRIMO INCONTRO CHE VA PAGATO CON L'ADESIONE ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA.